



COMUNE DI CASPOGGIO
PROVINCIA DI SONDRIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
Via Marconi, 8 – 23023 Chiesa in Valmalenco (SO) – Tel. 0342/45.11.14
<http://www.unionevalmalenco.it/cuncbdvm/zf/index.php/uffici/index/detail/id/10>

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnature.xml" e nell'oggetto della PEC
Per le comunicazioni tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it le informazioni sono contenute nel protocollo SU/PRO

Ordinanza n. 4

Chiesa in Valmalenco, 10.06.2022

Prot. n. 1580



Egregio Sig. Bruseghini Nicola
Via Don Gatti, 2
23020 – Caspoggio (SO)

PEC

Egregio Direttore dei Lavori
Geom. Agnelli Andrea

Oggetto: Ordinanza di demolizione ai sensi degli art. 27, 31 e 35 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
A carico di: **Sig. Bruseghini Nicola**, nato a Sondrio il 6 Luglio 1983, c.f. BRSNCL83L06I829T, residente a Caspoggio (SO) in Via Don Gatti n. 2, in qualità di esecutore delle opere;
Geom. Agnelli Andrea, nato a Sondrio il 15 Novembre 1990, c.f. GNLNDR90S15I829K, residente a Torre di Santa Maria (SO), in via S. Anna n. 16/B, in qualità di direttore dei lavori;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Premesso che:

- il Sig. Bruseghini Nicola, come sopra individuato, è proprietario del fabbricato individuato al catasto al Fg. 5 Mapp. 358 e che il comune è proprietario del terreno individuato al catasto al Fg. 5 Mapp. 1162, circostante il fabbricato, in località Pianaccio, in Comune di Caspoggio;
- in data 17 Maggio 2022 è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività n. 53/2022 per la realizzazione di un'intercapedine areata interrata a protezione del fabbricato individuato al Fg. 5 Mapp. 358 e il rifacimento di un muro di contenimento del terreno comunale individuato al catasto al Fg. 5 Mapp. 1162;
- con D.G.C. n. 29 del 3 Giugno 2022 è stata rilasciata l'*autorizzazione alla realizzazione di un'intercapedine areata interrata e al rifacimento di un muro di contenimento sul terreno comunale individuato a catasto al Fg. 5 Mapp. 1162;*

Accertato con sopralluogo in data 9 Giugno 2022 che:

- è stato realizzato allo stato rustico un locale seminterrato in conglomerato cementizio armato di dimensioni approssimative di 5,25 m x 3,15 m del quale è stata completata la copertura, predisposto per l'accesso dall'esterno, in luogo dell'autorizzata intercapedine areata interrata di dimensioni previste pari a 5,25 m x 1,15 m;
- è stato ricostruito il muro di contenimento del terreno comunale in posizione più a valle e che questo costituisce per buona parte la muratura del locale seminterrato abusivamente realizzato;
- l'esecutore delle opere è il Sig. Bruseghini Nicola e il direttore dei lavori è il Geom. Andrea Agnelli, come sopra generalizzato, come risulta dalla comunicazione di inizio dei lavori;

Ritenuto che le opere realizzate siano in totale difformità dal titolo abilitativo e dall'autorizzazione dell'Ente, in quanto prescindono dalla mera necessità di risanamento del fabbricato individuato al Fg. 5 Mapp. 358, arrecando invece pregiudizio alla proprietà comunale con una nuova costruzione;
Visti gli art. 27, 31 e in particolare l'art. 35 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., il quale prevede, qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di titolo su suoli del demanio o del patrimonio



**VAL
MALENCO**



COMUNE DI CASPOGGIO
PROVINCIA DI SONDRIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
Via Marconi, 8 – 23023 Chiesa in Valmalenco (SO) – Tel. 0342/45.11.14
<http://www.unionevalmalenco.it/cuncbdvm/zf/index.php/uffici/index/detail/id/10>

di enti pubblici, che il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordini al responsabile dell'abuso il ripristino dello stato dei luoghi.

ORDINA

al Sig. Bruseghini Nicola e al Geom. Andrea Agnelli, come in epigrafe individuati, sulla scorta di quanto sopra premesso e formulato, il ripristino dello stato dei luoghi, in particolare di **provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della presente, alla demolizione a proprie cure e spese delle costruzioni abusivamente realizzate sul terreno comunale individuato al catasto al Fg. 5 Mapp. 1162, in località Pianaccio, nel Comune di Caspoggio (SO).**

Dovrà essere inoltre rimosso il materiale di vario genere depositato sul terreno. Ad avvenuta esecuzione degli interventi demolitori e di ripristino dovrà essere data tempestiva informazione allo scrivente Servizio.

In caso di inadempienza le opere verranno demolite a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 31 c. 4-bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., la mancata ottemperanza comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di 20.000,00 euro (euro ventimila/00), salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, trattandosi di opere eseguite senza titolo su aree destinate a spazi pubblici ai sensi dell'art. 27 c. 2 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

SI RISERVA

l'adozione di successivi ulteriori provvedimenti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

DISPONE

- 1) La notifica della presente ordinanza ad ogni effetto di legge al soggetto in epigrafe individuato;
- 2) L'invio della presente ordinanza al responsabile del Servizio di Polizia Locale dell'Unione della Valmalenco, per la vigilanza e per gli adempimenti di competenza;

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge 241/1990 e s.m.i. si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 e s.m.i, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i., entro 120 giorni dalla stessa data.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
(Dott. Ing. Miotti Samuele)

samuele.miotti@unionevalmalenco.it



originale sottoscritto con firma digitale PAdES ai sensi del Dlgs 82/2005 e s.m.i.



